



Comune di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale numero 220 del 21.12.2015

Oggetto: Servizio di distribuzione del gas metano – Approvazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del gestore uscente.

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Francesca Bonacina	VICESINDACO	P
Gaia Bolognini	ASSESSORE	P
Stefano Gheza	ASSESSORE	P
Riccardo Mariani	ASSESSORE	P
Anna Mazzoleni	ASSESSORE	P
Salvatore Rizzolino	ASSESSORE	P
Simona Piazza	ASSESSORE	P
Corrado Valsecchi	ASSESSORE	P
Ezio Venturini	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Comune di Lecco è socio di Lario Reti Holding S.p.a che gestisce attualmente il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, tramite la controllata Lario Reti Gas (di seguito anche il "gestore"), come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 79 in data 19.11.2012;

l'evoluzione legislativa in materia - D. Lgs. 164/2000, L. 222/2007 - è stata dettata dalla finalità di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali;

a tal fine il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46 bis del Decreto Legge n. 159 del 2007, convertito nella Legge n. 222 del 2007 e ss. mm. ii., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.T.E.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;

il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Lecco 1 Nord" di cui fa parte questo Comune, prevedendo, altresì, che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Lecco, quale città capoluogo, a favorire il processo aggregativo e ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 in data 28.01.2013 è stata approvata la convenzione per il conferimento del ruolo di Stazione Appaltante al Comune di Lecco ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

in particolare, all'art. 11 della sopramenzionata convenzione, si è stabilito che *"Il Comune di Lecco si impegna a comunicare a tutti i Comuni dell'Atem i criteri di valutazione che lo stesso intende adottare per la valutazione delle proprie reti. I Comuni dell'Atem si impegnano sin d'ora a far propri ed adottare i criteri valutativi di cui al comma 1 al fine di garantire criteri di omogeneità nella predisposizione degli atti di gara"*;

in forza della citata previsione, il Comune di Lecco ha adottato la deliberazione di C.C. n° 66/2013 con la quale è stato approvato (ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90) l'accordo

di collaborazione con Anci Lombardia, accordo sottoscritto in data 11.02.2014 (n° reg. 850), finalizzato a fornire assistenza ai Comuni facenti parte dell'ATEM "Lecco 1 Nord" per il supporto nella realizzazione di tutte le attività prodromiche alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale;

DATO ATTO CHE:

nel corso dell'espletamento delle attività tecniche di valutazione degli impianti, il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed, in parte, integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinanti criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato DM n. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative, il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;

da ultimo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee Guida di cui al punto precedente;

VISTA:

la relazione tecnica contenente la stima del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore redatta dal Gruppo di lavoro istituito presso gli uffici del Comune di Lecco, da Anci Lombardia e dalla sua società in house Ancitel Lombardia, acquisita agli atti della stazione appaltante, Allegato B), dalla quale risulta il valore di rimborso pari ad € 15.823.712,54 oltre I.V.A., se dovuta ai sensi di legge, come da Allegato A);

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE:

è ancora in corso il contraddittorio tecnico con il Gestore volto a determinare in maniera definitiva la stima del valore di rimborso degli impianti ad esso spettante e ad accertare se vi siano gli estremi per giungere ad una quantificazione concordata o, in caso contrario, alla sottoscrizione di un verbale di disaccordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 16 del DM 226/11.

all'esito di tali incontri potrebbe emergere la necessità di apportare alcune correzioni alla stima riportata nella suddetta relazione tecnica al fine di adeguarla ad eventuali circostanze di fatto che dovessero emergere in merito alle concrete caratteristiche dell'impianto (profondità scavi per interrimento condutture, materiali utilizzati, extra costi in relazione a situazioni particolari ecc.).

nel caso in cui il processo di valutazione non venga definito entro il 31.12.2015, sarà necessario aggiornare i valori di subentro dal 31.12.2013 al 31.12.2014;

appare opportuno autorizzare fin da ora il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante ad apportare, se del caso, eventuali correzioni al valore di rimborso approvato con la presente deliberazione purché le stesse non comportino uno scostamento (in aumento o in diminuzione) superiore al 10%;

la scelta di autorizzare preventivamente il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante a correggere la stima degli impianti nei limiti quantitativi di cui al precedente punto è giustificata dall'esigenza di accelerare i tempi per addivenire alla formalizzazione dell'accordo/disaccordo con il gestore in merito al valore di rimborso da riconoscere allo stesso, favorendo con ciò l'avvio della gara;

TENUTO CONTO INFINE CHE:

ai sensi dell' art. 1 comma 16 del D.L. 145/2013, convertito con L. 9/2014 *"Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.*

nel medesimo senso l'art. 5 comma 13 del DM 226/2011 prevede espressamente che *"la stazione appaltante deve tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.*

sussiste, pertanto, in capo alla stazione appaltante l'obbligo giuridico di considerare, ai fini della determinazione del valore di rimborso da porre a base di gara, eventuali osservazioni che dovessero pervenire dall'AEEGSI e dunque di adeguare – nel caso – il valore di rimborso spettante al gestore uscente rispetto all'importo eventualmente condiviso con lo stesso;

VISTO il DLgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto

Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale nel territorio comunale di proprietà del gestore aggiornato al 31.12.2013, come da relazione tecnica predisposta da Anci Lombardia e dalla sua società *in house* Ancitel Lombardia, acquisita agli atti della stazione appaltante, Allegato B), dalla quale risulta

il valore di rimborso pari ad € 15.823.712,54 oltre I.V.A., se dovuta ai sensi di legge, come da Allegato A);

2. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, in nome e per conto del Comune di Lecco, affinché provveda alla sottoscrizione del verbale di accordo (qualora ne ricorrano le condizioni) avente ad oggetto la condivisione del valore di rimborso degli impianti di proprietà del Gestore da inviare – in presenza dello scostamento VIR/RAB di cui all'art. 1 c.16 del DL 145/2013 (cfr. successivo punto 4) – all'AEEGSI per le verifiche di competenza, unitamente alla documentazione di cui al cap. 19 delle Linee Guida;

3. di autorizzare fin da ora il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante ad apportare, se del caso, eventuali correzioni al valore di rimborso approvato con la presente deliberazione purché le stesse non comportino uno scostamento (in aumento o in diminuzione) superiore al 10% e siano giustificate e rese necessarie da circostanze di fatto emerse a seguito di successivi incontri tecnici con il Gestore (riguardanti, ad esempio, concrete caratteristiche dell'impianto quali la profondità scavi per interrimento condutture, materiali utilizzati, extra costi in relazione a situazioni particolari, aggiornamento dell'annualità di riferimento dei valori di rimborso, ecc.);

4. qualora ricorra lo scostamento VIR/RAB di cui all'art. 1 c.16 del D.L. n. 145/2013, di autorizzare fin da subito la stazione appaltante a trasmettere all'AEEGSI il verbale di accordo, qualora sottoscritto – nonché tutta la documentazione richiesta dal cap. 19 delle Linee Guida – al fine di consentire le verifiche di competenza e la formulazione di eventuali osservazioni;

5. che, qualora dovessero pervenire osservazioni dell'AEEGSI, il valore di rimborso spettante al gestore uscente da inserire nell'emanando bando di gara sarà quello risultante dall'applicazione delle indicazioni fornite dall'Autorità. Resta inteso che, nel caso in cui il Gestore non dovesse condividere il valore di rimborso così determinato, si procederà ai sensi e con le modalità previste espressamente dall'art. 5 c. 16 del DM 226/2011 e, conseguentemente, il verbale di accordo sottoscritto tra il Comune e il Gestore si intenderà privo di effetti;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Virginio Brivio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23.12.2015 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 7.1.2016 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23.12.2015 .

Lì, 23.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE